

**POLIZZA**

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**  
**E**  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI**  
**DI LAVORO**

La presente polizza è stipulata tra

**REGIONE PIEMONTE**  
e la  
**AIG EUROPE LIMITED**  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano





**MASSIMALI**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Per entrambe le garanzie è fissato un limite massimo di €. 20.000.000,00 per anno assicurativo



**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per:

- Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- Contraente:** la Regione Piemonte
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto il contraente stesso ed i suoi organi, amministratori dirigenti e dipendenti tutti, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale sia riconosciuta tale qualifica nel presente testo contrattuale o per la quale la legge od altra disposizione obbligatoria anche di natura convenzionale imponga al contraente l'obbligo di assicurazione;
- Società:** l'impresa assicuratrice delegataria nonché le imprese coassicuratrici;
- Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- Risarcimento:** la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
- Scoperto:** percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- Franchigia:** importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato;
- Cose:** sia gli oggetti materiali che gli animali;



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### Art.2 – Altre Assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

### Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

### Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: sinistri denunciati;

sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);

sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

### Art. 7 – Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio. Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza

E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.



La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

**Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

**Art. 9 – Oneri Fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.  
 Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 10 – Foro competente**

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Torino in via esclusiva.

**Art. 11 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

**Art. 12 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

**Art. 13 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega**

Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

L'Assicurato ha affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega per la gestione del rapporto assicurativo alla ..... di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune..

**Art. 15 – Regolazione del premio**

Premio non soggetto a regolazione

**Art. 16.1 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

**Art. 16.2 - Informazioni inerenti gli intermediari**

Le Imprese aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.



La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11,99%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

#### Art. 17 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

#### Art. 1 - Attività - Oggetto dell'assicurazione

Si prende atto tra le parti che la descrizione dell'attività svolta dall'Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell'Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Amministrazione Regionale in relazione allo svolgimento di attività e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi e/o avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche).

#### Art. 2 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La società risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata nonché in relazione

- a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) sia che l'assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o partecipante;
- alla responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
- alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili.
- alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere.

#### Art. 3 - Novero dei terzi

Non sono considerati terzi unicamente i prestatori di lavoro dipendenti del contraente, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di servizio in quanto è operante nei loro confronti la garanzia RCO di cui all'art. 4 che segue.



Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

#### Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965 s.m.i. del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Relativamente alle malattie professionali la garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione.

Sono comunque escluse silicosi ed asbestosi.

#### Art. 5 - Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Legale rappresentante dell'Ente e degli Amministratori, nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965, nr.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. LGS. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti e preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti.

La garanzia è estesa inoltre, alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme, dovute ad **erronea** interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.

#### Art. 6 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di **ponteggi** eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono **ricompresi** nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.





2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 "Codice delle Assicurazioni" e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili. Sono da considerare esclusi i danni da navigazione di natanti a motore;
3. derivanti dalla **detenzione** o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con **fenomeni** di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento lento e **graduale**, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
8. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
9. derivanti da atti di terrorismo e di sabotaggio, nonché i danni verificatosi in occasioni di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari ed invasioni.

#### Art. 7 - Precisazioni e delimitazioni di garanzia

A titolo puramente indicativo e non esaustivo senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i rischi conseguenti a:

#### 7.1 ESPOSIZIONI IN GENERE

Partecipazione ad **esposizioni**, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;

#### 7.2 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE, STRISCIONI

Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;

#### 7.3 MENSA AZIENDALE

Proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal **dipendente** in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.

Qualora la gestione sia **affidata** a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di **committente** dei servizi.

#### 7.4 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SIMILI

Proprietà e gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili.

#### 7.5 TRASPORTO E CONSEGNA MERCI

Effettuazione di **trasporto** e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le **operazioni** di carico e scarico.

#### 7.6 SQUADRE ANTINCENDIO

Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato

#### 7.7 MAGAZZINI, UFFICI E DEPOSITI

Esercizio di magazzini, uffici e depositi purchè inerente all'attività descritta in polizza.



#### 7.8 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI/CONCORSI

Visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'ente, nonché congressi, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto ovunque organizzati. Sono esclusi i danni agli arredi. Per quanto riguarda i danni ai locali, la garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13 - "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### 7.9 D.LGS. 81/2008

Per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### 7.10 VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE

La garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia, sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate.

Sono compresi invece quelli conseguenti a mancato uso.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13- "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### 7.11 DANNI A VEICOLI DI DIPENDANTI E DI TERZI

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di proprietà di terzi, e/o dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13 - "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### 7.12 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato o commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A..

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13- "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### 7.13 FABBRICATI

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati e terreni nonché dei beni immobili compreso il territorio in genere a qualunque titolo e destinazione siano adibiti.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13- "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### 7.14 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13- "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### 7.15 COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE ECC.

Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia di fatto dall'Assicurato/Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di RC di detto concessionario.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 14 (13)- "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### 7.16 APPALTO/SUBAPPALTO/RC INCROCIATA



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia • Via della Chiusa, 2 • 20123 Milano  
Tel. +39 02 36901, Fax +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano C.F. P. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondarie di AIG Europe Limited • Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01488260  
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.116.479

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone, lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta, si prende atto tra le parti che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro limitatamente ai danni fisici;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.

#### 7.17 DANNI DA FURTO

A parziale deroga della lettera a) dell'art. 6 - Esclusioni, l'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull'Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13-"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### 7.18 SMERCIO

A maggior chiarimento - si da atto che la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante danni cagionati da specialità e prodotti smerciati o somministrati.

#### 7.19 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

#### 7.20 ULTERIORI PRECISAZIONI

Si precisa che la garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- convenzioni con le Associazioni Volontaristiche;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

#### Art. 8 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.

#### Art. 9 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, dei soggetti sopra indicati.

#### Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell'Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.



La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

**Art. 11 - Estensione territoriale**

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

**Art. 12 - Gestione danni in franchigia**

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

A scadenza semestrale la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni.

*La presente disposizione non si applica per i danni da ungulati selvatici, per i quali si applica una s.i.r. come stabilito nell'articolo 13 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento. A tal proposito verrà redatto apposito accordo tra le parti per la relativa gestione.*

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

**Art. 13 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento**

GARANZIE	LIMITE DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE
Danni da ungulati selvatici; per ungulati selvatici si intende cervo, camoscio, mufone, daino, cinghiale, stambecco, capriolo		€ 10.000 per sinistro (S.I.R.)
Organizzazione e partecipazione a convegni	Solo per danni ai locali € 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 2.500,00 per sinistro
Inquinamento accidentale	€ 2.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 5.000,00 per sinistro
Committenza auto		€ 250,00 per sinistro
Fabbricati Altri immobili e Territorio in genere		€ 500,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 2.500,00 per sinistro
Cose di terzi sollevate, ecc.	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Veicoli sotto carico e Scarico		€ 500,00 per veicolo danneggiato
Danni da furto	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 2.500,00 per sinistro
Interruzione Attività		€ 5.000,00 per sinistro
Malattie professionali	€ 2.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Danni da incendio		In eccesso a quanto previsto da polizza INCENDIO



**Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010**

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
 La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

**AIG Europe Limited**

Rappresentanza Generale per l'Italia

Un Procuratore

*Massimiliano Benacquista*



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia • Via della Chiusa, 2 • 20123 Milano  
 Tel. +39 02 36901. Fax +39 02 3690222 www.aig.co.it - Registro Imprese Milano C.F. P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
 Sede legale The AIG Building 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478





30/11/2015

MGA: ASSIB UNDERWRITING SRL    BROKER:    MARSH SPA    COD.    6175

APPENDICE N.    2    ALLA POLIZZA    R.C.GENERALE    N.    ILIE000082

CONTRAENTE O ASSICURATO    Spettabile    REGIONE PIEMONTE

Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza suindicata, d'accordo tra le parti si conviene quanto segue:

1. Con effetto dall'origine della polizza l'ART.9 Rinuncia alla Rivalsa delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI si intende così modificato:  
"La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grav dei soggetti sopra indicati."

**Fermo ed invariato il resto.**

Emesso in Milano il 30/11/2015

IL CONTRAENTE

**AIG Europe Limited**  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
In Procuratore  
*Massimiliano Benacquista*



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano  
Tel. +39 02 36901 Fax +39 02 3690222 www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550967 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01485760  
Office in Italy: The AIG Building, 58 Floor, 111, St. Paul Street, London EC4M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479